

ALLEGATO

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI UNA BORSA DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER LA FREQUENZA DI PERCORSI SCOLASTICI ALL'ESTERO IN PAESI EXTRA UNIONE EUROPEA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026

1. Oggetto e finalità

L'intervento di cui al presente Bando ha l'obiettivo di favorire il miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti della scuola secondaria di secondo grado attraverso il sostegno alla frequenza di percorsi scolastici in Paesi extra Unione europea svolti durante l'anno scolastico 2025/2026 in corrispondenza del terzo anno per gli studenti frequentanti i licei quadriennali o del quarto anno per gli studenti degli altri istituti di istruzione di secondo grado. Con lo stesso si intende promuovere un'esperienza altamente significativa finalizzata anche all'acquisizione di una maggiore consapevolezza e comprensione delle altre culture ed alla crescita della motivazione personale all'istruzione e alla formazione.

Il presente intervento risulta coerente con la Strategia provinciale della XVII legislatura approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 990 del 28 giugno 2024, con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza provinciale (NADEFP) 2024-2026, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 947 del 28 giugno 2024, unitamente con il disegno di legge concernente l'"Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024-2026", nonché con la Strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile (SproSS), approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1721 del 15 ottobre 2021, in particolare con l'obiettivo FORMAZIONE SCOLASTICA: 31. "Incentivare e sostenere esperienze formative all'estero (per es. esperienze di volontariato, vacanze linguistiche, ragazza/o alla pari) fondamentali per la crescita personale e per lo sviluppo di competenze spendibili sul mercato del lavoro".

Il totale delle risorse disponibili per il finanziamento delle attività del presente Bando è pari ad euro 500.000,00 per la concessione di un numero indicativo di 50 borse di studio.

Le borse di studio saranno comunque assegnate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ai fini dell'erogazione della borsa di studio assegnata, lo studente è tenuto alla regolare frequenza all'estero del percorso scolastico ed al conseguimento di una valutazione complessiva finale positiva di merito, rilasciata da un istituto estero, che tenga conto dei progressi dello studente in termini di capacità di comunicare, motivazione, partecipazione in aula e risultati conseguiti.

Ai fini fiscali tali borse di studio sono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera C) del D.P.R. 917/1986.

2. Modalità di svolgimento del percorso d'istruzione all'estero

Il percorso d'istruzione deve essere svolto all'estero presso un'istituzione scolastica che abbia sede in un Paese extra Unione europea. Il Regno Unito, per i fini del presente Bando, non rientra tra i Paesi extra Ue sulla base dell'art. 138 dell'Accordo di Recesso entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

La durata del percorso d'istruzione può essere annuale o parziale.

In caso di percorso annuale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera per l'intero anno scolastico 2025/2026, secondo il calendario della scuola ospitante e comunque per un periodo non

inferiore a 240 giorni complessivi (inclusi i giorni festivi e i fine settimana ricompresi nel periodo scolastico) a partire dal primo giorno effettivo di frequenza.

In caso di percorso parziale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera durante l'anno scolastico 2025/2026, secondo il calendario della scuola ospitante e comunque per un periodo di durata non inferiore a 110 giorni complessivi (inclusi i giorni festivi e i fine settimana ricompresi nel periodo scolastico) a partire dal primo giorno effettivo di frequenza.

Per l'organizzazione del percorso scolastico lo studente può adottare modalità libere, quali, a titolo esemplificativo, l'adesione a proposte di mobilità studentesca promosse dall'istituzione scolastica di provenienza, l'iscrizione a programmi all'estero attuati da enti, associazioni, agenzie operanti nel settore della mobilità studentesca, la progettazione autonoma del percorso con ricerca personale della scuola estera e della soluzione di alloggio.

La domanda di borsa di studio è presentata a titolo personale dallo studente maggiorenne o dal genitore o tutore o curatore o amministratore di sostegno dello studente minorenni che rimangono gli unici interlocutori dell'Amministrazione.

Per lo svolgimento della mobilità all'estero si deve fare riferimento alle “*Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale*” dettate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione con nota del 10 aprile 2013 ed alle “*Linee guida per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Trento rientranti dai soggiorni-studio all'estero di un anno scolastico o di un periodo inferiore all'interno dell'anno scolastico*”, approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 209 di data 16 febbraio 2018.

3. Determinazione dell'importo della borsa di studio

Le borse di studio sono uno strumento di sostegno alla copertura dei costi di soggiorno durante la frequenza all'estero del terzo anno per gli studenti frequentanti i licei quadriennali o quarto anno per gli studenti degli altri istituti di istruzione di secondo grado e sono riferite a percorsi scolastici corrispondenti all'intero anno scolastico o ad un periodo dello stesso. Gli importi massimi e minimi delle borse di studio concesse dall'Amministrazione sono specificati nella seguente tabella, suddivisa per gruppi di Paesi:

Stato estero Extra Unione Europea	Percorso annuale	Percorso annuale	Percorso parziale	Percorso parziale	Importo eventuale riduzione giornaliera Euro
	Importo massimo Euro	Importo minimo Euro	Importo massimo Euro	Importo minimo Euro	
Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti	11.000,00	1.100,00	6.600,00	660,00	30,00
Islanda, Cina, Giappone	9.900,00	990,00	5.940,00	594,00	
Altri stati	8.800,00	880,00	5.280,00	528,00	

Nel limite degli importi massimi sopra indicati per ciascuna area di destinazione, gli importi effettivamente spettanti agli studenti sono determinati sulla base dell'indicatore della condizione economica familiare **ICEF 2024** risultante dalla Domanda Unica 2025 su redditi e patrimonio 2023 per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia per l'a.s. 2024/2025, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118 come integrata con deliberazioni n. 1374 di data 29 luglio 2022, n. 1534 di data 26 agosto 2022, n. 1348

di data 28 luglio 2023, n. 1245 di data 12 agosto 2024 e n. 1305 di data 30 agosto 2024, in particolare:

- in presenza di un indicatore ICEF 2024 pari o inferiore a 0,40 la borsa di studio è determinata in misura pari agli importi massimi di cui alla tabella sopra riportata;
- in presenza di un indicatore ICEF 2024, superiore a 0,40 e fino a 0,52 la borsa di studio è determinata applicando la seguente formula: $\text{importo massimo borsa di studio} - [(\text{icef del richiedente} \times \text{icef del richiedente}) \times 2,534038] \times \text{importo minimo borsa di studio}$ (arrotondata all'euro);
- in presenza di un indicatore ICEF 2024, superiore a 0,52 e fino a 0,75 la borsa di studio è determinata applicando la seguente formula: $\text{importo massimo borsa di studio} - [(\text{icef del richiedente} \times \text{icef del richiedente}) \times 4,4718] \times \text{importo minimo borsa di studio}$ (arrotondata all'euro);
- in presenza di un indicatore ICEF 2024 superiore a 0,75 e inferiore a 0,80 la borsa di studio è determinata in misura pari agli importi minimi, di cui alla tabella sopra riportata;
- in presenza di un indicatore ICEF 2024 pari o superiore a 0,80 lo studente non è idoneo per la concessione della borsa di studio.

In caso di partecipanti disabili l'importo potrà essere integrato con risorse aggiuntive finalizzate allo svolgimento dell'attività, come specificato al paragrafo 14.

4. Requisiti di partecipazione

Ai fini dell'ammissione alla graduatoria per la concessione della borsa di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- essere residente al momento di presentazione della domanda in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2024/2025 la classe seconda dei licei quadriennali o la classe terza dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado in istituti scolastici italiani¹;
- avere un'età non superiore a 20 anni compiuti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
- a livello di condizione economica, appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ICEF 2024 inferiore a 0,80, risultante dalla Domanda Unica 2025 su redditi e patrimonio 2023 per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia per l'a.s. 2024/2025, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118 come integrata con deliberazioni n. 1374 di data 29 luglio 2022, n. 1534 di data 26 agosto 2022, delibera della Giunta provinciale n. 1348 di data 28 luglio 2023, deliberazione n. 1245 di data 12 agosto 2024 e n. 1305 di data 30 agosto 2024. Il Servizio competente acquisirà d'ufficio l'indicatore, pertanto la relativa attestazione non dovrà essere allegata alla domanda di borsa di studio.

Ai fini del mantenimento del beneficio, l'erogazione della borsa di studio assegnata è comunque vincolata alla conclusione dell'anno scolastico 2024/2025 **senza carenze formative**.

Il beneficio del presente Bando è incompatibile con:

- 1) il voucher per un periodo all'estero in Paesi dell'Unione europea cofinanziato dall'Unione europea - Fondo sociale europeo, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2025/2026. Nel caso di presentazione di doppia domanda (UE ed extra UE) sarà considerata valida quella presentata per prima in ordine cronologico;
- 2) borse di studio o analoghi benefici assegnati per la medesima finalità dalla Provincia o da altri soggetti pubblici e privati, anche ONLUS (ad es. Inps, Fondazione Caritro, Intercultura e Wep).

1 Il presente Bando non è aperto agli studenti degli Istituti di formazione.

5. Modalità e termini per la presentazione della domanda di borsa di studio

La domanda di borsa di studio è presentata dallo studente maggiorenne oppure da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dall'amministratore di sostegno, se lo stesso è minorenne o soggetto a tutela o a curatela o è beneficiario di amministrazione di sostegno.

La domanda deve essere presentata **dalle ore 10.00 di martedì 03 dicembre 2024 fino alle ore 12.30 di giovedì 30 gennaio 2025.**

La procedura di presentazione della domanda prevede:

- **la compilazione e trasmissione della domanda di borsa di studio esclusivamente mediante procedura online** direttamente sul sito [della Provincia Autonoma di Trento](#). Ad ogni domanda verrà assegnato dal sistema un codice identificativo (ID DOMANDA), che verrà poi utilizzato dall'Amministrazione per la compilazione dell'elenco pubblico degli studenti destinatari della sovvenzione, di cui al paragrafo 7. Il sistema invierà quindi una ricevuta con l'indicazione del suddetto codice, della data e dell'ora dell'avvenuto invio della domanda all'Amministrazione. Tale ricevuta costituirà comunicazione di avvio procedimento, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992, che nella fattispecie decorre dal giorno successivo al termine ultimo fissato dal Bando per la presentazione delle domande di borsa di studio.

Gli studenti potranno accedere alla procedura online con le credenziali del Servizio Pubblico di Identità Digitale – SPID (info: <https://www.spid.gov.it>), con la Carta d'Identità Elettronica - CIE (info: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it>) e con la Carta provinciale dei Servizi – CPS (info: [Attivare-la-Carta-Provinciale-dei-Servizi](#));

- **l'elaborazione dell'indicatore ICEF 2024** di cui alla “Domanda Unica” 2025 presso i CAAF abilitati o gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia, qualora il nucleo familiare non ne sia già in possesso.

L'attestazione ICEF 2024 di cui alla Domanda Unica 2025 non deve essere allegata alla domanda di borsa di studio, in quanto l'indicatore sarà verificato d'ufficio dal Servizio competente in seguito all'elaborazione dell'ICEF 2024 da parte dei soggetti (CAAF) abilitati o degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia su richiesta della famiglia dello studente entro i termini previsti per la presentazione della domanda. L'indicatore è necessario ai fini della formazione della graduatoria e della determinazione dell'importo della borsa di studio assegnata.

In caso di variazioni della situazione economica o familiare intervenute anche successivamente alla data di presentazione della domanda di borsa di studio, lo studente maggiorenne oppure il genitore o il tutore o il curatore o l'amministratore di sostegno, se lo studente è minorenne o soggetto a tutela o a curatela o è beneficiario di amministrazione di sostegno è tenuto a comunicare al seguente indirizzo pec: serv.formazione@pec.provincia.tn.it tale variazione completa del documento d'identità dello studente maggiorenne oppure del richiedente il finanziamento.

Il requisito di frequenza (2° anno per gli studenti dei licei quadriennali e 3° anno per gli altri istituti secondari di secondo grado) è verificato d'ufficio dall'Amministrazione.

Nel caso di presentazione da parte dello stesso partecipante di più domande nella stessa scadenza sarà accolta l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

6. Termini del procedimento

Il procedimento si concluderà, ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 con il provvedimento dirigenziale che approva la graduatoria degli studenti ammessi al beneficio e l'elenco delle domande non ammissibili.

Il provvedimento verrà adottato entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande (e quindi entro il 30 aprile 2025) fatte salve le sospensioni dei termini di cui al successivo paragrafo 7.

7. Graduatoria e assegnazione delle borse di studio

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema procede alla verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse.

La domanda è considerata inammissibile nei seguenti casi:

- a) mancato possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4;
- b) mancata compilazione della domanda e/o suo invio tramite la procedura disponibile sul sistema informatico secondo le modalità e nei termini previsti dal Bando;
- c) lo studente risulti beneficiario di altri contributi (a copertura parziale o totale delle spese) per la medesima finalità come definito al precedente paragrafo 4 o l'intervento sia finanziato al 100% da altri enti pubblici e privati (ad esempio nell'ambito del programma Erasmus+ o di altri interventi analoghi) senza alcun esborso da parte dello studente.

Al di fuori dei casi di cui sopra, in caso di presentazione, entro il termine previsto, della domanda o di altra documentazione incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, la domanda sarà considerata inammissibile.

Le domande che risulteranno ammissibili verranno classificate in base al valore crescente dell'indicatore ICEF 2024; in caso di parità di valore, sarà data la precedenza allo studente con età anagrafica minore. Successivamente, il dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema adotterà quindi il provvedimento che approva:

- l'elenco delle borse di studio assegnate e delle domande in riserva;
- l'elenco delle rinunce;
- l'elenco delle domande non ammissibili;
- l'elenco pubblico degli studenti destinatari della sovvenzione.

Gli studenti non assegnatari della borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili sono posti in riserva; le relative domande potranno essere finanziate con successivo provvedimento in caso di rinunce, decadenze o revoche.

Le borse di studio sono concesse fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Ai sensi della Legge provinciale 23/92, l'elenco delle borse di studio assegnate e delle domande in riserva, l'elenco delle rinunce e l'elenco delle domande non ammissibili non saranno resi pubblici. L'Amministrazione provvederà a dare comunicazione agli studenti e alle loro famiglie, all'indirizzo e-mail fornito nella domanda di borsa di studio, della sovvenzione individuale fornendo tutte le indicazioni utili per partecipare all'iniziativa, mentre la mancata concessione della sovvenzione sarà comunicata come previsto al paragrafo 17.

L'elenco **pubblico** degli studenti destinatari della sovvenzione non prevede la pubblicazione dei dati anagrafici, ma ogni studente sarà identificato all'interno dell'elenco con un codice identificativo (ID DOMANDA), ossia il numero indicato nella ricevuta. Il citato elenco sarà pubblicato sul sito della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 31 bis della Legge provinciale 23/92.

E' fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7.1. Conferma della borsa di studio dopo l'approvazione della graduatoria

Al fine di consentire l'eventuale scorrimento della graduatoria di cui al paragrafo 9, lo studente deve confermare entro il 29 maggio 2025 la partecipazione all'iniziativa al Servizio competente tramite e-mail all'indirizzo serv.formazione@pec.provincia.tn.it, completa del documento d'identità (fronte e retro in formato pdf) del soggetto richiedente oppure dello studente maggiorenne, pena la decadenza dalla graduatoria.

8. Presentazione della domanda di liquidazione della prima rata della borsa di studio

Lo studente risultato assegnatario di una borsa di studio è tenuto a presentare la seguente documentazione:

1. modulo di "**Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici**", di seguito denominata "domanda di liquidazione della prima rata", nella quale il dichiarante conferma o modifica - nei limiti sotto specificati - lo stato estero di destinazione e la durata del percorso d'istruzione, comunica il nominativo della scuola estera ospitante (se già noto), richiede la liquidazione della prima rata della borsa di studio e dichiara di non usufruire di altri benefici per la medesima finalità.

Rispetto alla domanda di borsa di studio presentata, sono ammesse le seguenti modifiche:

- **modifica dello Stato estero**, tenuto conto che l'importo della borsa di studio assegnata in graduatoria costituisce l'importo massimo comunque riconoscibile; l'importo della borsa di studio sarà, invece, rideterminato in caso di scelta di un Paese con importo minore in base alla tabella di cui al paragrafo 3;
- **riduzione della durata del percorso da annuale a parziale**, l'importo della borsa di studio sarà rideterminato in base alla tabella di cui al paragrafo 3;
- **spostamento del percorso d'istruzione durante l'anno scolastico 2025/2026**: lo spostamento (dal primo al secondo semestre o viceversa) è ammesso, al fine di soddisfare le esigenze degli studenti.

2. **modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza** (nel caso di svolgimento di percorso nel 2026 si veda quanto specificato al paragrafo 11). Nel caso di un periodo di frequenza inferiore ai giorni indicati nel paragrafo 2 si procederà alla rideterminazione del finanziamento secondo le modalità del paragrafo 12.

Ai fini del mantenimento del beneficio concesso, l'erogazione della borsa di studio assegnata è comunque vincolata ad una valutazione degli apprendimenti in occasione dello scrutinio di fine anno scolastico 2024/2025 senza carenze formative.

Il suddetto requisito di merito sarà verificato d'ufficio dall'Amministrazione.

La domanda di liquidazione della prima rata con il relativo allegato deve essere presentata a partire dalle **ore 10.00 dell' 1 luglio 2025 alle ore 12.30 del 29 agosto 2025** con le modalità riportate nel paragrafo 5.

Non saranno prese in considerazione domande che saranno presentate all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Limitatamente alle richieste di modifica del Paese di destinazione, dopo la data del 29 agosto 2025 saranno accettate solamente le richieste di spostamento tra Stati rientranti nelle stesse categorie di finanziamento di cui alla tabella del paragrafo 3.

Nel caso di impossibilità di indicare nella domanda di liquidazione della prima rata il nominativo e la sede della scuola estera nonché la data di inizio del percorso di istruzione all'estero, queste informazioni dovranno essere comunicate, unitamente alla copia del documento di identità (fronte - retro) del richiedente la borsa di studio, all'indirizzo e-mail serv.formazione@pec.provincia.tn.it, con le seguenti tempistiche:

- per gli studenti il cui percorso all'estero inizia nel 2025 la suddetta comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione possibilmente prima dell'avvio del percorso all'estero e in ogni caso entro il termine del 30 settembre 2025;
- per gli studenti che il cui percorso all'estero inizia nel 2026 la suddetta comunicazione dovrà pervenire prima dell'avvio del percorso scolastico all'estero e in ogni caso entro il 27 febbraio 2026.

L'erogazione della prima rata della borsa di studio è subordinata all'avvenuta regolare presentazione di tale comunicazione.

Nel caso di presentazione da parte dello stesso partecipante di più domande nella stessa scadenza sarà accolta l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda incompleta o compilata in modo erroneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, il beneficiario decade dalla graduatoria.

9. Casi di decadenza

È stabilita la decadenza dalla sovvenzione individuale nei seguenti casi:

- mancata conferma all'iniziativa entro i termini previsti;
- mancata presentazione della domanda di liquidazione della prima rata e dei relativi allegati entro i termini previsti;
- presentazione della domanda di liquidazione della prima rata contenente modifiche non ammesse ai sensi del presente Bando;

- comunicazione scritta di rinuncia alla borsa di studio;
- conclusione dell'anno scolastico 2024/2025 con carenze formative;
- mancata promozione dello studente all'anno scolastico 2025/2026;
- lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al precedente paragrafo 4;
- comunicazione di modifiche dello Stato e/o durata del periodo all'estero dopo la scadenza per la presentazione della domanda di liquidazione prima rata, fatto salvo quanto specificato in merito ai cambiamenti tra Stati rientranti nelle stesse categorie di finanziamento di cui alla tabella del paragrafo 3.

Degli eventuali casi di modifica dei dati e/o di decadenza dal beneficio viene preso atto in apposito provvedimento adottato dal dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema che modifica la graduatoria delle domande ammesse e la relativa assegnazione delle borse di studio.

Nel caso di ulteriori risorse disponibili (per effetto di rinunce, decadenze o revoche) si procede all'eventuale scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse, assegnando la borsa di studio agli studenti posti in posizione di riserva, previa acquisizione dagli stessi della domanda di liquidazione della prima rata e dei relativi allegati, da presentare entro i termini di cui al paragrafo 8 o, qualora sia scaduto tale termine, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla nota dell'Amministrazione, relativa allo scorrimento della graduatoria, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di borsa di studio.

10. Incontro informativo prima della partenza

E' previsto un incontro informativo finalizzato a fornire agli studenti assegnatari di borsa di studio informazioni utili riguardanti l'iniziativa (scadenze, documenti da presentare al rientro dell'esperienza formativa ecc) e le modalità di compilazione della scheda di valutazione - report finale (di seguito "Final Report"). La convocazione per l'incontro sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di borsa di studio.

11. Modalità di erogazione della borsa di studio e presentazione della domanda di liquidazione del saldo

La borsa di studio è liquidata in due rate come segue:

a) una prima rata di importo pari al 50% della borsa di studio assegnata (comprensivo del 50% dell'eventuale importo aggiuntivo di cui al par. 14 concesso dall'Amministrazione in caso di studenti disabili).

Tale prima rata sarà liquidata nelle seguenti modalità:

- entro il 28 ottobre 2025 su presentazione della domanda di liquidazione prima rata completa di tutti i dati richiesti come sopra specificati (60 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di liquidazione della prima rata);

oppure

- in caso di eventuali richieste di variazioni dello Stato estero e/o della durata del percorso di istruzione all'estero, entro 60 giorni dall'avvenuta adozione del provvedimento di presa d'atto delle variazioni intervenute. Il citato provvedimento sarà adottato dall'Amministrazione entro il 28 ottobre 2025;

- in caso di spostamento dell'inizio del percorso di istruzione all'estero (anticipo e posticipo), la liquidazione della prima rata della borsa di studio sarà effettuata entro gennaio 2026 previa acquisizione di tutta la documentazione necessaria.

Per gli studenti posti in riserva e ammessi al beneficio successivamente, i 60 giorni per la liquidazione della prima rata decorrono dall'avvenuta adozione del provvedimento di scorrimento della graduatoria.

Nel caso di percorso parziale, qualora il medesimo sia svolto nel 2026, la prima rata è liquidata nel 2026 entro il 31 marzo 2026, previo inoltro del "Modello detrazioni d'imposta" per l'anno di competenza. In caso di mancata presentazione del citato modello entro la scadenza (31 marzo 2026) si procederà alla richiesta di integrazione della documentazione secondo i termini di cui al paragrafo 8.

b) una seconda rata, a saldo, dopo la conclusione del percorso all'estero (comprensivo del saldo dell'eventuale importo aggiuntivo di cui al par. 14 concesso dall'Amministrazione in caso di studenti disabili).

La liquidazione della quota a saldo sarà effettuata entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di liquidazione del saldo salvo eventuali periodi di sospensione dovuti alla mancanza o all'incompletezza della documentazione.

Ai fini dell'erogazione della rata a saldo, deve essere presentata, con le modalità riportate nel paragrafo 5, la seguente documentazione:

1. il modulo di "Domanda di liquidazione del saldo";
2. allegati alla suddetta domanda:
 - a. Final Report. Il modulo sarà approvato con successivo provvedimento del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema. Lo studente dovrà prestare particolare cura alla correttezza della compilazione del Final Report, **che dovrà essere redatto dall'Istituto estero**, in quanto da tale adempimento discende il riconoscimento del beneficio concesso, così come indicato al paragrafo 12;
 - b. modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza.

La citata Domanda di liquidazione a saldo con i relativi allegati deve essere presentata entro il 30 settembre 2026. Esclusivamente per i partecipanti che sostengono un periodo annuale con partenza nel 2026 è concesso presentare la sopracitata documentazione entro il 29 ottobre 2026.

Nel caso di presentazione da parte dello stesso partecipante di più domande nella stessa scadenza sarà accolta l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda di liquidazione del saldo incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, si procederà alla revoca della borsa di studio.

Nel caso di percorso parziale, qualora lo studente beneficiario intenda prolungare la durata del percorso d'istruzione all'estero indicata nella domanda di liquidazione della prima rata, posto che

non si dà luogo ad alcuna integrazione della borsa di studio, lo stesso è tenuto comunque a rispettare le scadenze indicate nel presente Bando. In caso di impossibilità a produrre la documentazione finale nei termini previsti, lo studente è tenuto a comunicarlo all'Amministrazione chiedendo di poter presentare la Domanda di liquidazione del saldo nei limiti previsti nei paragrafi precedenti.

Il percorso sarà considerato ammissibile ancorché sia intercorso uno o più cambi della scuola ospitante nello stesso Paese estero. In tal caso, in fase di rendicontazione, l'assegnatario è tenuto a produrre i Final Report rilasciati da ciascuna scuola estera e attestanti il periodo di frequenza scolastica dello studente e la sua positiva valutazione. Per il computo del periodo si prenderà in considerazione la somma totale dei giorni indicati nei Final Report. In ogni caso, ove lo studente presenti un solo Final Report la borsa di studio sarà erogata in presenza della valutazione positiva e del rispetto dei limiti minimi di frequenza previsti ai sensi del paragrafo 2.

Nell'ipotesi di frequenza di più scuole, qualora una delle valutazioni finali sia negativa, l'importo della borsa di studio sarà rideterminato considerando solo i giorni di frequenza con valutazione positiva o potrà essere revocato in misura totale in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di frequenza previsti ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 12.

N.B. La documentazione richiesta nel presente paragrafo è specifica per l'erogazione della borsa di studio assegnata e, pertanto, si aggiunge e non si sostituisce alla eventuale documentazione richiesta dalla scuola di provenienza per il rientro dello studente nella classe successiva nell'anno scolastico 2026/2027.

12. Mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero (rientro anticipato dall'estero).

Lo studente assegnatario della borsa di studio è tenuto a completare il percorso di studio all'estero secondo quanto indicato nella domanda di liquidazione della prima rata.

Nei casi di mancato completamento del percorso all'estero per rientro anticipato l'Amministrazione procederà nel modo seguente:

- percorso annuale:

a) qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo di istruzione inferiore a 240 giorni, ma di durata comunque pari ad almeno 200 giorni e con una valutazione finale positiva, l'importo complessivo della borsa di studio sarà rideterminato applicando una riduzione fissa pari a euro 30,00 per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3;

b) qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo di istruzione inferiore ai 200 giorni e comunque pari o superiore a 120 giorni (conseguendo una valutazione finale positiva), l'importo della borsa di studio sarà rideterminato partendo dall'80% dell'importo concesso su cui sarà applicata una riduzione per ogni giorno non frequentato tra 199 giorni e il numero effettivo di giorni frequentati, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3;

c) qualora lo studente non raggiunga 120 giorni di frequenza la borsa di studio sarà revocata, fatto salvo quanto sotto specificato.

- percorso parziale:

a) qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo d'istruzione inferiore a 110 giorni, ma di durata comunque pari ad

almeno 90 giorni e con una valutazione finale positiva, l'importo complessivo della borsa di studio sarà rideterminato applicando una riduzione per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3;

b) qualora lo studente non raggiunga i 90 giorni di frequenza la borsa di studio sarà revocata, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Nel caso in cui lo studente abbia effettuato un periodo d'istruzione all'estero inferiore ai periodi minimi previsti (120 giorni per i percorsi annuali e 90 giorni per i percorsi parziali), conseguendo comunque una valutazione positiva, la Giunta provinciale valuterà la possibilità di finanziare con risorse provinciali e compatibilmente con la loro disponibilità, il percorso scolastico effettivamente svolto, in presenza di una delle seguenti situazioni documentate:

- ricovero ospedaliero;
- sinistri o calamità;
- lutto di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado e di famigliari conviventi, come risultanti dal nucleo famigliare;
- assistenza per ricoveri ospedalieri dei genitori e di famigliari conviventi, come risultanti dal nucleo famigliare;
- partecipazione a processi civili o penali in qualità di attore, convenuto o testimone;
- eventi politico-sociali o sopravvenute emergenze sanitarie attestate da provvedimenti delle Autorità competenti.

In tali casi il beneficio sarà rideterminato anziché revocato, applicando la riduzione fissa di euro 30,00 per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3 sulla base del periodo effettivo indicato nel Final Report redatto dalla scuola estera.

A supporto della mancata frequenza per le cause sopraindicate, l'Amministrazione richiederà al partecipante un'autocertificazione che dovrà contenere tutte le informazioni utili per poter procedere agli opportuni controlli.

13. Revoca parziale o totale della borsa di studio

La revoca parziale della borsa di studio è stabilita nei seguenti casi:

- rideterminazione dell'importo della borsa di studio per mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero, di cui al paragrafo 12;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, rideterminazione dell'importo della borsa di studio conteggiando esclusivamente i periodi di frequenza con valutazione finale positiva sempre che siano rispettati i limiti minimi di frequenza di cui al paragrafo 12.

La revoca totale della borsa di studio è stabilita nei seguenti casi:

- mancata partenza per l'estero;
- mancata presentazione nei termini previsti della "Domanda di liquidazione del saldo" e dei relativi allegati;
- mancato conseguimento del requisito di merito riferito alla regolare frequenza della scuola estera e alla complessiva valutazione finale positiva in ordine al percorso d'istruzione svolto all'estero, come risultante dal Final Report della scuola estera;
- mancata frequenza minima di 120 giorni nel caso di percorso annuale, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 12;
- mancata frequenza minima di 90 giorni nel caso di percorso parziale, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 12;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, mancata frequenza minima del periodo di istruzione nella scuola con valutazione finale positiva;

- ove lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al paragrafo 4.

Il dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema provvede con proprio provvedimento a seconda del caso:

- alla rideterminazione delle borse di studio;
- alla revoca totale o parziale della borsa di studio, con applicazione degli interessi legali, avviando il relativo procedimento amministrativo. Lo studente è tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo indicato entro i termini stabiliti nella comunicazione di revoca.

14. Disposizioni in materia di accessibilità per le persone con disabilità

In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD - United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities), il presente Bando sostiene la partecipazione agli interventi di persone con disabilità.

Per persone con disabilità, ai sensi della UNCRPD, si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. Tali condizioni devono essere attestate da un presidio sanitario competente.

Al fine di sostenere l'accessibilità al presente intervento, nel caso di presenza di partecipanti con disabilità come sopra indicato viene riconosciuto un importo aggiuntivo per ciascun mese di frequenza del percorso all'estero, ad integrazione dell'importo della borsa di studio concessa. In analogia con quanto previsto dall'Avviso per la concessione di un voucher individuale per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in Europa durante l'anno scolastico 2025/2026, tale integrazione è pari ad un importo forfettario di 250,00 euro al mese.

Per beneficiare di tale importo integrativo, in sede di presentazione della domanda di borsa di studio il richiedente dovrà dichiarare, con apposita dichiarazione sostitutiva, la condizione di disabilità che sarà oggetto di successiva verifica da parte dell'Amministrazione.

Per la corresponsione dell'importo previsto, il mese è considerato di 30 giorni. In caso di frequenza del percorso all'estero per periodi che costituiscono una frazione di mese l'importo sarà rideterminato sulla base dei giorni effettivi.

In caso di rientro anticipato l'importo complessivo dell'integrazione di cui sopra sarà rideterminata calcolando il periodo effettivo di frequenza di studio all'estero riportato nel Final Report.

15. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. (UE) 679/2016) e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. 196/2003 e s.m.).

I dati conferiti nell'attuazione dell'operazione saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell'attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza.

Titolare del trattamento di cui al presente Bando è la Provincia autonoma di Trento, alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa sopra richiamata.

Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

Come già specificato al paragrafo 7, ai sensi dell'art. 31 bis della Legge provinciale 23/92 sarà approvato in allegato alla determinazione di approvazione della graduatoria e pubblicato sul sito [Provincia di Trento](#) l'elenco dei destinatari della sovvenzione. Ogni studente sarà identificato all'interno dell'elenco con un codice identificativo (ID), assegnato dalla procedura informatica in sede di presentazione della domanda di borsa di studio.

16. Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

L'Amministrazione effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal genitore dello studente minorenni/soggetto a tutela o curatela/beneficiario di amministrazione di sostegno oppure dallo studente maggiorenne a partire dalla data di scadenza di presentazione delle domande e anche successivamente all'erogazione dei benefici, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Se dal controllo effettuato emergerà la non veridicità di quanto dichiarato, fermo restando l'obbligo di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria, la struttura competente potrà disporre la decadenza parziale o totale dal beneficio concesso e ciò potrà comportare anche il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza. Si consiglia, pertanto, di prestare la massima attenzione e rigore nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

17. Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni fra l'Amministrazione e l'utenza avverranno esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal richiedente nella domanda di borsa di studio, ad esclusione delle comunicazioni inerenti atti amministrativi a contenuto sfavorevole che saranno eseguite con le modalità previste dall'art. 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m., salvo il caso in cui il destinatario della comunicazione abbia eletto il proprio indirizzo di PEC quale domicilio digitale.

In sede di presentazione della domanda il richiedente accetta che tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione siano inviate all'indirizzo di posta elettronica ivi indicato e comunica di essere consapevole che l'eventuale mancata ricezione o perdita di e-mail ricade sotto la propria responsabilità e non è imputabile all'Amministrazione. E' responsabilità del richiedente verificare con la dovuta frequenza la propria casella di posta elettronica, compresa anche la cartella destinataria delle spam.

18. Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi:

Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema - Ufficio alta formazione e fondi europei
Tel. n. 0461- 495440, 0461-497234
e-mail: serv.formazione@pec.provincia.tn.it
sito [Provincia Autonoma di Trento](#)

19. Modulistica e indicazioni utili

Sul sito [Provincia Autonoma di Trento](#) è possibile prendere visione dei facsimile del modulo di domanda: studente minorenni/soggetto a tutela o curatela/beneficiario di amministrazione di sostegno e studente maggiorenne. Tali modelli servono da esempio e non dovranno essere utilizzati in quanto le domande dovranno essere compilate direttamente online accedendo all'area di iscrizione presente nella stessa sezione.

Sullo stesso sito sono disponibili ulteriori informazioni e gli altri facsimile previsti dal presente Bando (domanda di liquidazione prima rata, domanda di liquidazione del saldo e Final Report).